

**UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE
(Provincia di Oristano)**

Via Cagliari s.n. – fraz. San Vero Congius – 09088 - SIMAXIS (OR) - Tel. 0783/405448 -
e-mail unionecomuni.valletg@tiscali.it / C.F. P.IVA/C.F. 01127570958

DECRETO N° 5 del 23/03/2013

| |
|--|
| Oggetto: Individuazione del Segretario dell'Unione in qualità di “ Responsabile della prevenzione e della corruzione di cui alla legge n°190 del 06.11.2012 . “ |
|--|

II PRESIDENTE

Premesso:

- che i Comuni di Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu, con atti approvati dai rispettivi Consigli comunali, si sono costituiti in Unione, ai sensi dell'art. 32 del S.Lgs. n. 267 e della L.R. 12/2005, Unione denominata “Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine”;
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione e che lo Statuto è stato firmato da tutti i Sindaci in data 20.05.2008;

Atteso che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 34/12 del 19.06.2008, ha formalmente preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.

Visto l'art. 1 della L.R. 18 del 4.08.2011 che modificando la L.R. 12/2005 ha disposto, fra l'altro, che:

"5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5 quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento".

Dato atto che l'Unione non dispone di personale di ruolo e che il Segretario dell'Unione è stato individuato dal sottoscritto nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Sanna , che attualmente svolge servizio nei tre comuni associati di Ollastra, Simaxis e Zerfaliu.

Vista la legge 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Rilevato che:

- con predetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- le amministrazioni destinatarie della norme contenute nella legge citata, sono quelle previste dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 20.03.2001, n. 165 e pertanto il campo di applicazione comprende anche gli Enti locali;

- l'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione, stabilendo che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione";
- la medesima disposizione stabilisce che negli Enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato "di norma" nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1 del 25.01.2013, la quale detta le prime indicazioni in ordine ai riflessi operativi che discendono dalla applicazione della legge 190/2012;

Preso atto del contenuto della citata Circolare n°1 del 25.01.2013 in cui si precisa che:

- *Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione; La "ratio" di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come naturalmente integrativa della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti";*
- *La legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente;*
- *L'incarico di responsabile della prevenzione pare, naturalmente, configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale;*
- *La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;*
- *I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato;....*

Considerato che la predetta circolare in merito alla individuazione "di norma" del Segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione precisa che la ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al Segretario comunale, stante la disposizione recata dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Delibera della CIVIT n.15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni, che a seguito dei quesiti posti testualmente dispone
" RILEVATO CHE

- l'art. 36 d. lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) individua nel Consiglio comunale, nella Giunta e nel Sindaco gli "organi di governo" del Comune, ai quali spetta, pertanto, nei rispettivi ambiti di competenza, la determinazione dell'attività di indirizzo politico – amministrativo;

- l'art. 42, comma 1, del citato decreto individua l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo nel Consiglio comunale, al quale è riconosciuta la competenza "limitatamente" ad alcuni atti fondamentali espressamente elencati nel secondo comma e tra i quali non sono inclusi provvedimenti di nomina ma soltanto formulazioni di pareri o indirizzi al riguardo;

- l'art. 50 dello stesso decreto, ai commi 1 e 2, prevede che il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante dell'ente;

- che depongono nel senso dell'attribuzione del potere di nomina al Sindaco anche i commi 8 e 10 dell'art. 50 del citato decreto: il comma 8 dispone, infatti, che il Sindaco e il Presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; il comma 10 dispone, invece, che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

CONSIDERATO CHE

- alla luce delle norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) le funzioni del Consiglio comunale sono previste tassativamente mentre le funzioni del Sindaco sono formulate dal legislatore in modo tale da poter essere ulteriormente integrate;

- che, ai sensi dell'art. 1, co. 7 della l. n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

- che, ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) il segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune;

ESPRIME L'AVVISO CHE

- il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione.

Visto il dlgs.n° 267/2000 e gli articoli 97/98 che disciplinano la funzione del Segretario Comunale e ritenuto che il Segretario dell'Unione che rivesta tale qualifica, ai sensi del combinato disposto con l'art.32 del medesimo dlgs n° 267/2000, abbia un ruolo corrispondente.

Ritenuto pertanto che per analogia, in applicazione della citata Circolare n°1 del 25.01.2013 e dell'art.32 del dlgs.n° 267/2000 che disciplina la normativa da applicare all'Unione anche con richiamo alla materia dell'organizzazione e del personale, la competenza ad effettuare tale individuazione sia del Presidente e che l'individuazione debba ricadere nella persona del Segretario dell'Unione.

Richiamata a tal fine la delibera dell'Assemblea n°7 del 18/03/2013 con cui è stato approvato il regolamento sui controlli interni, ed al ruolo riconosciuto al Segretario dell'Unione, in analogia al Segretario del Comune, come esplicitato nella delibera stessa, alla luce della Circolare n°1 del 25.01.2013, in materia di anticorruzione, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica precisa tra l'altro che:

D E C R E T A

Di individuare e nominare, per quanto in premessa motivato, riportato, quale " Responsabile della prevenzione e della corruzione di cui alla legge n°190 del 06.11.2012" ,il Segretario dell'Unione protempore, nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Sanna, che attualmente svolge servizio nei tre comuni associati di Ollastra, Simaxis e Zerfaliu.

Di dare atto e precisare che ai fini della presente nomina:

- al citato Responsabile spettano le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione dei fenomeni di corruzione.
- nessun compenso aggiuntivo è dovuto al Segretario dell'Unione;
- allo stesso Segretario dovrà essere assicurato lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento e dovrà inoltre essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Di comunicare il presente provvedimento alla C.I.V.I.T. mediante l'apposita sezione del sito istituzionale dedicato alla raccolta dei relativi dati.

Di trasmettere il presente alla Dott. Ssa Maria Teresa Sanna per opportuna conoscenza.

IL PRESIDENTE
Antonio Pili